N. R.G. 683/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione Lavoro

nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott.ssa Susanna MANTOVANI — Presidente rel.
Dott.ssa Laura BERTOLI — Consigliere
Avv. Andrea ONESTI — Consigliere GA
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5630/24, est. Dott.ssa Francesca Saioni, posta in decisione all'udienza collegiale del 22/1/26 e promossa

DA

[redacted] **(c.f.** [redacted]**)**, nato a [redacted] il [redacted], residente in Milano, [redacted], rappresentato e difeso, per mandato steso in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dagli [redacted], presso il cui studio in [redacted], è elettivamente domiciliato

APPELLANTE

CONTRO

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE (c.f. 80027390584), in persona del Presidente Avv. Maria Annunziata, con sede legale in Roma, Via E. Q. Visconti n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Segnana, con studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 47, giusta procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c. in atti

APPELLATA

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI

PER L'APPELLANTE come da ricorso:
"in riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande spese dall'avv. [redacted] *in primo grado, ovvero:*
1. previa eventuale disapplicazione del DM 30.9.1982, accertare e dichiarare che il ricorrente aveva diritto, all'atto della liquidazione della pensione da parte della Cassa convenuta, ovvero dal 1.1.2013, a vedersi determinare la pensione stessa con l'applicazione al relativo conteggio, ed in

Firmato Da: SUSANNA MANTOVANI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2350d37f017d17d065e5b0207b00c388

particolare alle voci della retribuzione pensionabile, al "tetto" di essa ed agli scaglioni del reddito cui sono applicati i coefficienti di rendimento, nonché alle componenti da rivalutare della quota modulare, dei tassi di rivalutazione ISTAT relativi agli anni 1980 (dato riferito al periodo 1979 – 1980), 1981 (dato riferito al periodo 1980 – 1981), e 1982 (dato riferito al periodo 1981 – 1982), illegittimamente pretermessi dalla Cassa stessa e poi dei tassi successivi fino alla liquidazione;
2. per l'effetto, accertare che il trattamento pensionistico di vecchiaia spettante all'avv. [redacted] *alla data del 1.1.2013 (decorrenza della pensione riconosciuta da Cassa) doveva corrispondere ad € 4.806,27 mensili, compresa la quota modulare, da pagare in 13 rate annue, e che all'atto dell'adeguamento della pensione ex art. 16 Legge e 60 Regolamento la Cassa doveva applicare il tasso ISTAT deliberato alla somma di pensione predetta, condannando la Cassa convenuta alla relativa riliquidazione fino alla data della sentenza: il tutto come da conteggi allegati (salva la rivalutazione della pensione in atto, da conteggiare come sopra) e salva diversa somma, anche maggiore, di giustizia ove tali conteggi siano da correggere;*
3. condannare la Cassa convenuta a pagare al ricorrente le differenze sui ratei di pensione a partire dalla data di maturazione, e quindi dal 1.1.2013, nonché l'adeguamento ex art. 16 Legge e 60 Regolamento, come sopra, il tutto con gli accessori di legge, somme determinate alla data del 31.1.2024 in € 182.199,44, come da conteggio, salvo l'adeguamento, da calcolare in aggiunta utilizzando il tasso già applicato dalla Cassa, salve diverse somme, anche maggiori, di giustizia, oltre le successive maturate e maturande;
4. condannare la Cassa convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite del doppio grado, con rimborso di quanto pagato a titolo di contributo unificato.
In via istruttoria
In caso di contestazione dei dati riferiti dal ricorrente, si chiede ordinarsi alla Cassa l'esibizione in giudizio dei dati contabili utili per il calcolo della pensione e di quant'altro necessario per la causa e relativi al ricorrente e, in caso di contestazione dei conteggi qui allegati, si chiede disporsi CTU per determinare le corrette misure delle domande di lite, autorizzando il CTU a prendere visione presso la Cassa dei dati utili relativi al ricorrente."

PER L'APPELLATA come da memoria di costituzione:
"In via preliminare nel merito
- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell'Avv. [redacted] *di chiedere e di ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico per i motivi di cui in atti e in narrativa e per l'effetto rigettare le sue domande.*
In via principale nel merito
- Rigettare il ricorso in appello e tutte le domande ivi formulate dall'Avv. [redacted] *perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti e in narrativa*
In via gradata e riconvenzionale nell'ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento il ricorso in appello di controparte:
- Per le ragioni di cui in atti e in narrativa ed alla luce della documentazione allegata, accertare il debito contributivo (anche eventualmente prescritto) del ricorrente relativo agli anni per i quali non risulta pagata l'integrale contribuzione e dichiarare inefficaci, ai fini del calcolo dell'anzianità di iscrizione a Cassa Forense e del calcolo della misura della pensione di cui è titolare il ricorrente gli anni per i quali non risulta pagata l'integrale contribuzione risultata prescritta, e per l'effetto accertare la carenza dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in assenza del numero minimo di anni per il conseguimento del trattamento pensionistico e disporre la revoca del trattamento pensionistico e condannare in ogni caso il ricorrente al pagamento dell'indebito a favore di Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense nella misura dell'importo complessivamente percepito dal ricorrente a seguito dell'ammissione al trattamento pensionistico (e sino alla condanna) o in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa con espletanda CTU oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti al saldo.
- In ogni caso condannare il ricorrente/appellante al pagamento a favore di Cassa Forense delle somme relative ai contributi omessi e non prescritti e somme aggiuntive per gli anni dal 2014 in poi nella misura di € 10.454,00 o in quella maggiore o minore accertata da espletanda CTU oltre interessi nella misura del 2,75% all'anno e sanzioni ai sensi del Regolamento delle Sanzioni, per i motivi di cui in atti e in narrativa.
In via ulteriormente subordinata riconvenzionale
Sempre nell'ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento il ricorso in appello di controparte e non dovesse essere accolta la domanda riconvenzionale subordinata di cui al punto precedente
- Per le ragioni di cui in atti e in narrativa ed alla luce della documentazione allegata, per la denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte non ritenesse che gli anni non coperti da integrale

Firmato Da: SUSANNA MANTOVANI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2350d37f017d17d065e5b0207b00c388

contribuzione devono essere considerati invalidi ai fini pensionistici e/o non ritenesse operante il disposto di cui all'art. 1 del Regolamento della Cassa Forense del 16.12.2005, accertarsi che per gli anni per i quali risulti un debito contributivo prescritto la liquidazione del trattamento pensionistico in favore del ricorrente vada conteggiata sui redditi per i quali è stata effettivamente versata la contribuzione e quindi accertare la correttezza delle somme erogate da Cassa Forense e tenuto conto degli anni nei quali la contribuzione omessa non è prescritta, accertare che la liquidazione del trattamento pensionistico va determinato solo a condizione del pagamento della contribuzione omessa.

- In ogni caso condannare il ricorrente/appellante al pagamento a favore di Cassa Forense delle somme relative ai contributi omessi e non prescritti e somme aggiuntive per gli anni dal 2014 in poi nella misura di € 10.454,00 o in quella maggiore o minore accertata da espletanda CTU oltre interessi nella misura del 2,75% all'anno e sanzioni ai sensi del Regolamento delle Sanzioni, per i motivi di cui in atti e in narrati.

In ogni caso

Limitare l'eventuale condanna di Cassa Forense al pagamento delle differenze dei ratei pensionistici non riscossi, emergenti a seguito dell'eventuale accoglimento della domanda di controparte, limitatamente agli ultimi 10 anni a ritroso dalla domanda di ricalcolo presentata dal ricorrente, essendo decorso il relativo termine prescrizionale decennale (che si eccepisce) per i ratei relativi agli anni precedenti, per tutti i motivi di cui in atti e in narrativa. Compensarsi quanto risulti dall'accertamento e dalle domande di condanna con le somme di cui la Cassa Forense dovesse risultare debitrice in virtù dell'eventuale accoglimento delle domande del ricorrente.

In via istruttoria

Disporsi CTU contabile volta a determinare, in caso di accoglimento delle domande del ricorrente in relazione alla rideterminazione della rivalutazione dei redditi con le modalità e la decorrenza da questo indicati nel ricorso, l'emolumento pensionistico nonché le somme dovute dal ricorrente a titolo di contributi non versati e somme omesse anche prescritte nonché l'indebito pensionistico derivante dalla dichiarata inefficacia ai fini pensionistici degli anni per i quali non risulti pagata l'integrale contribuzione e la conseguente revoca del trattamento pensionistico. Infine, confermare, nel caso in cui la Corte ritenga di dover considerare validi gli anni nei limiti della contribuzione effettivamente versata, la correttezza dei conteggi con cui è stata calcolata ed erogata la pensione di vecchiaia e ricalcolare la pensione esclusivamente per gli anni per i quali la contribuzione non risulti prescritta, previo pagamento della stessa.

In ogni caso

- Con vittoria di spese e compensi."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 5630/24 rigettava - compensando le spese di lite - il ricorso presentato dall'Avv. [redacted], titolare di pensione di vecchiaia dall'1/1/13, il quale, dopo aver esperito infruttuosamente il procedimento amministrativo previsto dagli artt. 23 dello Statuto e 26 del Regolamento Generale della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, aveva adito l'autorità giudiziaria, lamentando l'erronea rivalutazione del reddito pensionabile operato dall'ente previdenziale sulla base dell'indice Istat relativo al periodo 1980/1981 pari al 18,70% e non, come prescriveva la legge n. 576/80, in base dell'indice Istat del periodo 1979/1980 e, quindi, sulla base della svalutazione del 21,10%.

Il giudice a quo richiamava a fondamento della propria decisione il precedente n. 917/19 dell'Ufficio (est. dr. Mariani) che aveva ritenuto corretta l'interpretazione e l'applicazione della normativa di riferimento (artt. 15. 16 e 27 della legge n. 576/80) da parte della Cassa, statuendo che la prima rivalutazione dei redditi pensionabili dovesse decorrere dall'1/1/83 in applicazione della svalutazione intervenuta tra il 1980 e il 1981.

Evidenziava, inoltre, richiamando la ordinanza della Suprema Corte n. 27069/2024, che la pretesa attorea non sarebbe stata comunque accoglibile

Firmato Da: SUSANNA MANTOVANI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2350d37f017d17d065e5b0207b00c388

poiché la pensione non poteva essere parametrata ad una contribuzione "piena" e "ipotetica" che, di fatto, non era mai stata versata.

L'Avv. [redacted] ha proposto appello, affidandosi a due articolati ordini di censure.

Con il primo motivo denuncia la *"Violazione/falsa applicazione degli artt. 15, 16 e 27 L. 576/1980 da parte del capo della sentenza che ha rigettato la domanda dell'appellante sul presupposto che la Cassa abbia correttamente applicato il meccanismo di rivalutazione dei parametri concorrenti al calcolo della pensione a partire dall'anno 1983, con riferimento all'indice ISTAT dell'anno 1981, anziché, come richiesto dall'appellante stesso, a partire dall'anno 1980 con riferimento all'indice dell'anno 1979"* (pag. 4 e seg.).

Invoca, al riguardo, la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 16585/23; Cass. n. 27069/24) e di merito (Corte d'Appello di Milano n. 304/21), secondo cui *"l'art. 15 [della L. 576/1980] stabilisce che le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice Istat di cui all'art. 16.*

L'art. 16 [della L. 576/1980] a sua volta stabilisce che gli importi delle pensioni sono aumentati in proporzione alle variazioni Istat annue dei prezzi al consumo ed aggiunge che la variazione degli importi è disposta con delibera del consiglio di amministrazione della Cassa e che (comma 3) gli aumenti hanno decorrenza dal 1 gennaio successivo alla data della delibera. Il comma 4 precisa che "...nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati il limite della media dei redditi nonché gli scaglioni di reddito di cui all'art. 2...

Mentre l'art. 16 fa riferimento alla delibera della Cassa... l'art. 27, u.c. precisa che "per la prima applicazione dell'art. 16 si fa riferimento all' indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge.

Si è già esposto che la Cassa con l'atto di appello ha dedotto la correttezza del procedimento adottato in base al quale l'anno di riferimento dal quale è iniziato il computo della rivalutazione è stato, come espressamente richiesto dall'art. 27, u.c. della legge, il 1980; che a seguito della comunicazione dell'Istat nel 1982 la Cassa nel 1982 da deliberato la misura della corrispondente rivalutazione; che con D.M. 30 settembre 1982 è stata stabilita la decorrenza dal 1.1.83 e quale misura di attualizzazione la percentuale del 18,7% con la conseguenza che la Cassa, in attuazione del suddetto decreto ha applicato la prima rivalutazione a partire dal 1.1.83 aumentando gli importi di cui sopra del 18,7%.

Ora, evidenziato che il giudice non è vincolato all'atto amministrativo di cui può accertare incidenter tantum l'illegittimità (come espressamente ricordato dalla citata sentenza della Suprema Corte n. 9698/10) va rilevato che l'art. 15 stabilisce che l'anno precedente alla maturazione del diritto alla pensione non viene preso in considerazione ai fini della rivalutazione dei vari redditi da attualizzare (fa infatti riferimento agli aumenti fra coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione).

Questa Corte con sentenza n. 443/05 ha già ritenuto che l'art. 27, u.c. che stabilisce che "Per la prima applicazione dell'art. 16 si fa riferimento all' indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge" contrariamente a quanto ritenuto dalla Cassa, che attribuisce alla norma portata eccezionale e transitoria, abbia una portata generale ed esclude quindi che l' indice Istat da prendere come riferimento per il primo anno possa essere quello risultante dalla svalutazione intercorsa tra il 1980 ed il 1981 (pari appunto al 18,7%) che ma che invece dovrebbe essere quello pari al 21,1% relativo alla variazione intercorso tra il 1980 ed il 1979 con la conseguenza che anche per le pensioni maturate dopo il 1982 la variazione di aumento delle pensioni deve tenere conto dell'indice medio annuo relativo al 1980.

Firmato Da: SUSANNA MANTOVANI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2350d37f017d17d065e5b0207b00c388

In particolare questa Corte richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite (7281/04) secondo la quale mentre l'art. 27, commi 1, 2 e 3 sono riferibili certamente alle vecchie pensioni, l'u.c. stabilisce un criterio generale che si applica anche alle pensioni maturate dal 1.1.82 (e che pertanto ad essi si applica l' indice medio annuo relativo l'entrata in vigore delle legge contenente i dati di svalutazione del 1980), ritenendo tale interpretazione più corretta perché evita un "vuoto di attualizzazione relativo alla quantificazione del reddito pensionabile" (infatti l'ultimo reddito, benché preso in considerazione nella media dei 10 migliori, non viene rivalutato ai sensi dell'art. 2, comma 2), ha ritenuto che una differenziazione nel criterio di adeguamento, ossia una mancata applicazione del principio di cui all'art. 27, u.c. per la sola rivalutazione dei redditi da porre alla base del computo della pensione appare incongrua e contrasterebbe con la lettera e lo spirito della legge che ha espressamente stabilito all'art. 16 - richiamato dall'art. 27 quanto alle modalità di applicazione dei coefficienti - un medesimo criterio di adeguamento".

Con il secondo motivo - *"Violazione/falsa applicazione degli artt. 2 e 10 L. n. 576/80 da parte del capo della sentenza di primo grado che, trascrivendo parte della motivazione dell'ordinanza Cass. 27609/2024, senza ulteriori argomentazioni, ha affermato che "anche sotto tale profilo, la pretesa attorea non pare accoglibile"* (pag. 7 e seg.) - impugna la sentenza n. 5630/24 là dove il Tribunale di Milano ha affermato che la corretta rivalutazione dei redditi comporterebbe un correlato aumento della contribuzione e, in assenza del versamento di quest'ultima, la pensione non potrebbe che essere commisurata alla contribuzione effettivamente versata.

Illustra le ragioni per le quali non ritiene condivisibile il suddetto principio enunciato dalla Suprema Corte.

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense si è costituita in giudizio, eccependo l'infondatezza delle doglianze avversarie, cui replica puntualmente.

In relazione al primo motivo, ribadisce che " *Rivalutare i tetti reddituali sulla base del rapporto di svalutazione tra 1979 e 1980 equivale a operare la rivalutazione sulla base di un periodo temporale in cui i redditi professionali non erano nemmeno stati prodotti, non esistevano né come realtà di fatto né come realtà di diritto. La Cassa Forense ha dunque correttamente calcolato la pensione dell'odierno ricorrente applicando la "prima" rivalutazione dei tetti dei redditi pensionabili a far data dal 1° gennaio 1983 e in misura corrispondente alla svalutazione intervenuta tra il 1980 (comma 4 dell'art. 27 l. n. 576 del 1980: indice medio dell'anno di entrata in vigore della legge) e il 1981 (il cui indice medio annuale è stata rilevato nel corso del 1982.."*

In ogni caso sostiene che *"le eventuali differenze pensionistiche e le correlate omissioni contributive non sarebbero determinate da un conteggio dei contributi sul reddito rivalutato, bensì dall'applicazione dell'indice di svalutazione/rivalutazione indicato da controparte (1979/1980) al tetto di cui all'art. 10, lett. a) della L. n. 576/80 che, ai sensi dell'art. 16 della medesima legge, deve essere rivalutato con applicazione del medesimo indice ISTAT per la rivalutazione delle pensioni.*

In altri termini, anche qualora si volesse ipotizzare che le pensioni vadano rivalutate diversamente, le differenze pensionistiche (e le connesse omissioni contributive) non potrebbero derivare in alcun modo da una diversa rivalutazione dei redditi – come visto regolarmente e correttamente avvenuta – ma eventualmente dall'applicazione dell'indice ISTAT 1979/1980 anche al tetto reddituale di cui all'art. 10, lett. a) della predetta legge. Pertanto, seppure il reddito di volta in volta preso in considerazione sia sempre lo stesso, un aumento del tetto reddituale comporta tuttavia necessariamente un aumento della base imponibile sulla quale l'iscritto avrebbe dovuto corrispondere un contributo soggettivo pari al 10%, con conseguente omissione contributiva" .

In relazione al secondo motivo, osserva che la impostazione difensiva avversaria è stata clamorosamente smentita "*dalle recentissime 'sentenze gemelle' della Suprema Corte del 14.08.2025 che hanno fatto definitivamente chiarezza circa le conseguenze, sul piano*

Firmato Da: SUSANNA MANTOVANI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2350d37f017d17d065e5b0207b00c388

contributivo e su quello della quantificazione del trattamento pensionistico, dell'accoglimento della tesi di controparte relativa alla diversa rivalutazione dei c.d. "tetti"…….
La critica di controparte è del tutto superata, posto che il principio indicato nell'ordinanza n. 27609/2024, ha trovato totale e articolata conferma nelle recentissime pronunce della Cassazione sul punto. Ci si riferisce, tra le altre, alle sentenze n. 22849, 22850, 22851, 23312, 23485 e 23486 (all.38, 39, 40, 41, 42, 43). La Suprema Corte si è trovata ad esaminare esattamente la fattispecie di cui al presente giudizio e, dopo la discussione in pubblica udienza di 14 ricorsi, si è pronunciata con estrema accuratezza sui punti principali della vicenda……
Le predette sentenze, dopo avere evidenziato che l'accoglimento delle domande di rivalutazione determina un debito contributivo si sono dilungate anche sull'impatto di tale circostanza sulla quantificazione del trattamento pensionistico. In particolare la Suprema Corte ha confermato quanto sostenuto da Cassa Forense in una delle sue domande riconvenzionali subordinate, vale a dire che in caso di accoglimento della domanda del professionista in punto an, preso atto dell'emersione di contribuzione omessa, il trattamento pensionistico va calcolato prendendo come base i redditi sui quali è stata effettivamente versata la contribuzione (ovvero quanto ha fatto Cassa Forense al momento dell'ammissione al trattamento pensionistico) e, pertanto, accertare che la pensione erogata dall'Ente è corretta…."
Ripropone, in ogni caso, difese rimaste assorbite.
In primis reitera la eccezione di prescrizione del diritto di controparte a chiedere il ricalcolo del trattamento pensionistico ed, in ogni caso, degli eventuali arretrati per gli anni anteriori al decennio a ritroso dalla domanda stragiudiziale: "*Anzitutto, si è evidenziato come sia prescritto il diritto stesso dell'Avv.* [redacted] *a chiedere la riliquidazione (e quindi la modifica) del trattamento pensionistico.*
L'Avv. [redacted] *infatti, è stato ammesso alla pensione con decorrenza 01.01.2013 con delibera della Giunta Esecutiva del 23.04.2013 comunicata il 29.04.2013 (all.5) ed ha chiesto a Cassa Forense solo con istanza del 29.01.2024 (all.8) il ricalcolo della pensione ed il pagamento delle differenze di ratei non corrisposti.*
È di tutta evidenza che risulta decorso il termine di prescrizione decennale per esercitare il diritto a richiedere ed ottenere l'eventuale riliquidazione del trattamento pensionistico…..
Oltre a ciò non si può omettere che il diritto del ricorrente risulterebbe prescritto anche in relazione al termine prescrizionale di cui all'art. 20 della L. n. 576/80….
A ciò si aggiunga che, posto che controparte formula una domanda di corresponsione degli eventuali arretrati derivanti dalla rivalutazione della pensione come ex adverso prospettata dall'01.01.2013 al 31.01.2024, non si può non rilevare come l'eventuale condanna di Cassa Forense al pagamento di arretrati dovrà essere limitata a quelli dell'ultimo decennio a ritroso dalla domanda presentata dal ricorrente, stante l'intervenuta prescrizione decennale per le somme relative ad anni precedenti. Nello specifico, avendo controparte presentato domanda di ricalcolo il 29.01.2024, saranno certamente prescritti gli eventuali arretrati relativi alle mensilità da gennaio 2013 a gennaio 2014…"
Insiste poi nelle domande riconvenzionali subordinate "*di dichiarazione di inefficacia ai fini pensionistici degli anni in cui emerga contribuzione omessa e prescritta, ai sensi del Regolamento per il recupero di anni resi inefficaci a causa di parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione e sulla revoca del trattamento pensionistico e di condanna al pagamento dell'indebito pensionistico…..*
Ai punti 4.7 e seguenti della memoria di costituzione si era già precisato che "Per gli anni nei quali dovesse essere accertato che non vi è stata integrale contribuzione e i contributi non corrisposti siano da considerarsi prescritti, dovrà dichiararsi l'inefficacia di detti anni ai fini pensionistici, cioè non considerarli né per il calcolo dell'anzianità di iscrizione né per il calcolo della misura della

Firmato Da: SUSANNA MANTOVANI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2350d37f017d17d065e5b0207b00c388

pensione, con conseguente ricalcolo dell'emolumento pensionistico e condanna del ricorrente al pagamento dell'indebito (posto che detti anni sono stati considerati da Cassa Forense, nella convinzione che le rivalutazioni dei redditi dalla stessa effettuate fossero corrette con conseguente determinazione dei contributi dovuti) percepito…
Nel caso che ci occupa quindi, anche in base al principio da ultimo espresso dalla Suprema Corte, tutti gli anni emerge un debito contributivo prescritto devono essere annullati, con conseguente revoca del trattamento pensionistico non sussistendo più il requisito dell'iscrizione per gli anni minimi richiesti e condanna del professionista al pagamento dell'indebito pensionistico pari al totale delle somme dallo stesso ricevute a seguito dell'ammissione al trattamento pensionistico sino al momento dell'emissione della sentenza o nella diversa minore o maggiore somma da accertarsi, in caso di contestazione, con apposita CTU (già richiesta in primo grado)…..
Resta da ribadire che, in ogni caso, per gli anni dal 2014 in poi (nel limite, quindi, della prescrizione decennale) la rivalutazione dei redditi secondo il coefficiente ISTAT richiesto dal ricorrente, comporterebbe la debenza di ulteriori contributi (non prescritti), posto che il professionista ha ottenuto l'ammissione al supplemento con decorrenza 01.01.2017 posto che i relativi anni (e contributi) impattano sul calcolo (ed eventuale ricalcolo) della pensione fino alla data di ammissione al supplemento."
All'udienza del 22/1/26, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione preliminare di prescrizione decennale del diritto dell'Avv. [redacted] di chiedere la riliquidazione del trattamento pensionistico di cui è titolare - rimasta assorbita in primo grado e reiterata in questa sede dalla Cassa (cfr. pag. 30 memoria di costituzione) - è fondata.
In una fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, la Suprema Corte si è espressa sul punto nei seguenti termini: "*40. Infine, con specifico riferimento alle doglianze di cui al settimo motivo di ricorso, si ritiene rilevante verificare la sorte della domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico in ragione del tempo trascorso dalla ammissione a pensione, e dalla successiva erogazione dei ratei, fino alla presentazione della domanda di prestazione rivendicata, cui si sovrappone il termine decennale di prescrizione del diritto al ricalcolo, eccepito dalla Cassa nella memoria di costituzione di primo grado ed in appello (come trascritta nel ricorso al motivo n. 7), con particolare riferimento ai professionisti che avevano ricevuto la comunicazione di ammissione alla pensione – unitamente al prospetto di calcolo – oltre dieci anni prima della domanda di rivalutazione dei redditi.*
41. Ferma la distinzione tra imprescrittibilità del diritto a pensione e termine di prescrizione dei ratei pensionistici, la domanda di riliquidazione in base al reddito rivalutato si pone su un diverso piano, coinvolgente l'accertamento, e conseguente quantificazione, di una componente del trattamento pensionistico (rivalutazione del reddito) già calcolato al momento della sua ammissione.
L'azione volta a far valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, che si assume essere stata erroneamente liquidata in sede di determinazione amministrativa , è suscettibile di prescrizione ordinaria decennale quando abbia ad oggetto non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l'adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, "come avviene nei casi in cui l'Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale" (cfr. Cass. sent. 948/2010, e ord. 28306/13).

Firmato Da: SUSANNA MANTOVANI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2350d37f017d17d065e5b0207b00c388

Infatti, nel caso in cui la domanda giudiziale sia diretta ad ottenere la riliquidazione della prestazione pensionistica già attribuita, venendo in rilievo solo l'adeguamento di un diritto già riconosciuto sia pure per un importo inferiore, la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello dell'ordinaria prescrizione decennale (Cass. sent. 23172/2011).

42. La sentenza impugnata, nel richiamare un proprio precedente di merito, da un lato sembra ricondurre la domanda di rideterminazione del trattamento pensionistico al diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza (se così fosse, la censura sarebbe di agevole soluzione), dall'altro conferma la prescrizione dei singoli ratei colpiti dal fatto estintivo della decorrenza del termine decennale che ha preceduto le domande rivolte all'ente previdenziale, considerando cioè prescritte le somme di pensione ricalcolata antecedenti al decennio.

43. La soluzione della questione, che coinvolte alcuni professionisti controricorrenti ammessi a pensione più di dieci anni prima della data di deposito del ricorso introduttivo di primo grado, non può non tener conto della circostanza che i provvedimenti di ammissione a pensione già contenevano dati rilevanti e specifici sull'importo mensile lordo riconosciuto ed un prospetto indicante l'ammontare, anno per anno, del reddito pensionabile e del reddito rivalutato (come si evince dai prospetti pensionistici allegati); altresì la pronuncia impugnata non tiene conto che la doglianza del pensionato non riguardava i singoli ratei (né il diritto a pensione) ma l'intero ricalcolo pensionistico sulla base dei dati ostentati nei provvedimenti di ammissione, e che il fatto generatore della invocata prescrizione andrebbe ancorato per ciascun interessato, come momento di decorrenza ex art. 2935 c.c., proprio al provvedimento ammissivo del trattamento pensionistico nell'an e nel quantum. E sotto questo profilo il motivo del ricorso è fondato" (così ordinanza n. 32499/25; conf. Cass. n. 34748/25).

Risulta per tabulas - oltre a non essere contestato - che all'Avv. [redacted] è stata riconosciuta la pensione di vecchiaia a far tempo dall'1/1/13 con delibera della Giunta Esecutiva del 23/4/13 - comunicazione del 29/4/13 (doc. n. 5 appellata) - e che il predetto ha chiesto alla Cassa il ricalcolo della pensione ed il pagamento delle differenze di ratei non corrisposti con istanza del 29/1/24 (doc. n. 8 appellata).

Alla comunicazione del 29/4/13 era allegato un prospetto di calcolo che riportava anno per anno tutti i dati utilizzati dalla Cassa per determinare il trattamento de quo e perciò anche il reddito pensionabile e il reddito rivalutato.

Ne consegue che il dies a quo ex art. 2946 c.c. deve essere individuato nel momento in cui l'Avv. [redacted] è venuto a conoscenza del provvedimento di ammissione alla pensione di vecchiaia, essendo già all'epoca in grado di verificare la correttezza dell'operato dell'ente previdenziale (pure) in ordine alla rivalutazione del reddito pensionabile.

In applicazione del principio di diritto sopra enunciato ed in mancanza di atti interruttivi, il termine prescrizionale risulta pertanto maturato.

La sentenza n. 5630/24 del Tribunale di Milano va quindi confermata con diversa motivazione, ogni altra questione assorbita.

In considerazione del contrasto giurisprudenziale sulle questioni trattate, le spese del presente grado vengono compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c. all'esito della pronuncia n. 77/18 CC.

L'attuale appellante è tenuto a versare l'ulteriore contributo unificato, atteso il disposto dell'art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.

P.Q.M.

Firmato Da: SUSANNA MANTOVANI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2350d37f017d17d065e5b0207b00c388

Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 5630/24 del Tribunale di Milano, che conferma.
Compensa le spese del grado.
Dà atto della sussistenza a carico dell'attuale appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge 228/2012.
Milano, 22/1/26

IL PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Susanna Mantovani

Firmato Da: SUSANNA MANTOVANI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2350d37f017d17d065e5b0207b00c388